

Statuto
della “FONDAZIONE ONCOLOGIA NIGUARDA ETS”

ART. 1

1.1 È costituita una fondazione denominata:

**“ONCOLOGIA NIGUARDA FONDAZIONE PER L'ASSISTENZA E LA
RICERCA TERAPEUTICA PER IL MALATO DI TUMORE ETS”,**

o, in breve **“FONDAZIONE ONCOLOGIA NIGUARDA ETS”**

(in seguito, la **“Fondazione”**)

1.2 La Fondazione, avente natura di fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (**“ETS”**) ai sensi del d.lgs. 117/2017 (**“Codice Terzo Settore”**) in forza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**“RUNTS”**).

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Milano, all’indirizzo determinato dall’organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alla assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da patologie oncologiche, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, d’assistenza e di terapia nell’Oncologia del "Niguarda Cancer Center" del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, lett. b) Codice Terzo Settore);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c) Codice Terzo Settore);
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5, lett. m) Codice Terzo Settore);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d), anche mediante l'istituzione di premi e borse di studio;

e) formazione universitaria e post-universitaria, anche mediante l'istituzione di premi e borse di studio (art. 5 lett. g);

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche mediante l'istituzione di premi e borse di studio (art. 5 lett h);

g) attività culturale ed editoriale di promozione della ricerca e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i).

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, quali in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento della ricerca clinica e per la preparazione professionale a favore di soggetti che, sempre e in ogni caso, operino per il miglioramento dell'assistenza e della ricerca terapeutica per il malato di tumore nel "Niguarda Cancer Center" del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane o estere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

e) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

La Fondazione può altresì svolgere, promuovere e organizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 5 PATRIMONIO E PATRIMONIO MINIMO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è l'insieme delle disponibilità liquide, nonché dei beni, mobili ed immobili, di proprietà della Fondazione, ed è costituita da:

— dagli apporti in denaro e/o in natura effettuati in sede di costituzione della Fondazione, nel rispetto dei limiti minimi di legge;

— dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

— da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio minimo;

— da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

— da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

— dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

— dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

- dalle riserve/polizze/accantonamenti destinati e vincolati ad uno specifico scopo;

5.3 La Fondazione, è soggetta ad un limite minimo del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 Codice Terzo Settore ("**Patrimonio Minimo**"), stabilito in euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero).

Con modifica del presente statuto, il Patrimonio Minimo può essere aumentato ad un importo superiore, con conseguente obbligo di ulteriori apporti in denaro e/o in beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, a carico dei Fondatori o dei Partecipanti o comunque di terzi con espresso vincolo di imputazione al Patrimonio Minimo.

5.4 Qualora risultasse che il Patrimonio Minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite – ossia qualora risultasse che il patrimonio della Fondazione, al netto dei debiti, fosse inferiore ai due terzi del Patrimonio Minimo l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 22, comma 5, Codice Terzo Settore. Agli apporti in denaro o in natura necessari per la ricostituzione del Patrimonio Minimo si applicano le medesime regole stabilite dalla legge per gli apporti in sede di costituzione della Fondazione.

ART. 6

BILANCIO

6.1 La Fondazione chiude i propri esercizi il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice Terzo settore.

6.3 La Fondazione non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, né direttamente né indirettamente, ai sensi di legge.

6.4 Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del Patrimonio Minimo, sono imputati a riserve di patrimonio netto indisponibili.

ART. 7

FONDATORI

7.1 Sono identificati quali Fondatori i signori (“**Fondatori**”):

- Salvatore Siena, nato a Siracusa (SR) il giorno 4 dicembre 1955, codice fiscale SNI SVT 55T04I754P,
- Lidia Grigioni, nata a Milano (MI) il giorno 6 settembre 1958, codice fiscale GRG LDI 58P46 F205J,
- Piergiuseppe Biandrino, nato a Vercelli (VC) il giorno 26 febbraio 1957, codice fiscale BND PGS 57B26 L750J,
- Giovannella Bianchi nata a Bari (BA) il giorno 10 marzo 1956, codice fiscale BNCGNN56C50A662J,

i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e/o sono subentrati nei medesimi diritti e nelle medesime prerogative dei primi fondatori, ai sensi e per gli effetti delle clausole statutarie tempo per tempo in vigore.

In caso di morte o di rinuncia ai diritti e alle prerogative accordate ai sensi del presente statuto, i Fondatori superstiti procederanno alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, con conseguente modifica dei nominativi elencati nel primo comma del presente art. 7.1.

La delibera di nomina di cui al comma precedente è assunta dai Fondatori ai sensi del seguente art. 7.3.

Possono essere nominate sia persone fisiche sia persone giuridiche, italiane o estere, purché effettuo, a favore del patrimonio della Fondazione, contributi di denaro o di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dai Fondatori medesimi.

Ai fini di chiarezza, per "Fondatori" si intendono indistintamente i soggetti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, poiché sono attribuiti i medesimi diritti e le medesime prerogative sia a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione sia a coloro che siano nominati in sostituzione di Fondatori cessati.

7.2 Sono di competenza dei Fondatori le seguenti decisioni:

- nomina di nuovi soggetti che assumano la qualifica di Fondatori, a seguito della cessazione di un Fondatore;
- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e determinazione del loro compenso, nei limiti di legge;
- nomina, dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
- nomina (se del caso), del Revisore legale dei Conti, e determinazione del relativo compenso.

7.3 I Fondatori assumono le decisioni di propria competenza a maggioranza, su richiesta di uno di essi o dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo. Le decisioni sono assunte mediante riunione collegiale ai sensi del seguente art. 10, o mediante consenso espresso per iscritto a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento, e in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai Fondatori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni Fondatore sia concesso di partecipare alle decisioni; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Fondazione e la trascrizione della decisione nei libri della medesima, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta. In caso di decesso o cessazione di alcuni Fondatori, cui non segua la loro sostituzione ai sensi del precedente articolo, le decisioni sono assunte dai Fondatori superstiti, sino a che ve ne sia almeno uno.

7.4 Qualora, per qualsiasi motivo, una decisione necessaria per la continuazione dell'attività della Fondazione non venisse assunta dai Fondatori la decisione è rimessa, su richiesta di uno dei Fondatori o di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o dell'Organo di Controllo, al Presidente del Consiglio Notarile di

Milano, il quale deciderà nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione nonché della legge e del presente statuto.

ART. 8

PARTECIPANTI

8.1 Possono assumere la qualifica di “**Partecipanti**“, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.3 L’ammissione del Partecipante è decisa dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicare agli interessati le motivazioni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, il richiedente può fare istanza all’organo di controllo di pronunciarsi sull’istanza di rigetto, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

8.5 I Partecipanti possono:

- essere eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle eventuali riunioni di cui al successivo art. 10.9.

8.6 Decadono dalla qualifica di Partecipanti coloro che non eseguono la prestazione alla quale si sono impegnati, entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

8.7 La decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione o decesso del Partecipante;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, e/o avvio della liquidazione dell’ente;
- fusione o scissione dei partecipanti persone giuridiche e/o comunque operazioni che determinino un cambio del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, lett. a) c.c. delle società Partecipanti.

8.8 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l’anno in corso.

ART. 9
ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove istituito.

ART. 10
ASSEMBLEA DEI FONDATORI

10.1 E' istituita l'Assemblea dei Fondatori, costituita da tutti i Fondatori.

10.2 L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle materie di cui all'art. 7.2.

10.3 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con messaggi di posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun Fondatore o con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

10.6 Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

10.7 L'intervento all'Assemblea dei Fondatori può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

10.8 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita e delibera con la presenza e la maggioranza dei Fondatori in essere. Ogni Fondatore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nelle riunioni da un altro componente mediante delega scritta. Si applica l'art. 2372, c.c.

10.9 Il Presidente può convocare una volta all'anno l'Assemblea dei Fondatori in riunione plenaria con i Partecipanti, al fine della trattazione e eventuale deliberazione su affari

concernenti l'attività della Fondazione, nonché su proposte di nuove iniziative, con espressa esclusione delle deliberazioni in merito alla nomina delle cariche della Fondazione.

ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre sino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori.

Possono essere nominati Consiglieri solo i Fondatori e/o i Partecipanti.

11.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.3 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

11.4 Ogni Consigliere può essere revocato dall'Assemblea dei Fondatori.

11.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà ad opera del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre nominata dall'Assemblea dei Fondatori. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2386 c.c., in quanto compatibile.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

— predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione, stabilendo annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;

— delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché agli acquisti e alle alienazioni di qualsiasi elemento patrimoniale;

— delibera gli incrementi del patrimonio minimo;

— dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio nel rispetto degli scopi della Fondazione;

— delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

— approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

— individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- provvede alla nomina del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- delibera modifiche dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 19;
- stabilisce i criteri per assumere la qualifica di Partecipante.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri e/o al Comitato di Gestione.

11.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri spedito almeno 10 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni precedenti.

In caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 30 giorni dalla data della richiesta di adunanza del Consiglio, il medesimo è convocato dall'Organo di Controllo.

11.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

11.11 In prima e seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento e liquidazione, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, che sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti in carica.

11.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

11.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

11.13 La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 12 COMITATO ESECUTIVO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, che restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12.2 Il Comitato esercita i poteri attribuiti dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, fatte salve ulteriori attribuzioni decise dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

12.3 Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applica, mutatis mutandis, quanto previsto al precedente art. 11.

ART. 13 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

13.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 14

COMITATO SCIENTIFICO

14.1 Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico- consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

14.2 Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

15.1 L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco unico nominato dai Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

15.2 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

15.3 Nei casi in cui si renda obbligatorio ai sensi di legge, o qualora sia ritenuto opportuno, i Fondatori nominano anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

VOLONTARI

16.1 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività a titolo gratuito, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2 Si applica l'art. 17 del Codice Terzo Settore in materia di rimborso delle spese dei volontari, di incompatibilità dei volontari con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con la Fondazione e di condizioni di lavoro.

ART 17

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice Terzo Settore.

ART 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.